

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 17 - numero 3593 di giovedì 23 luglio 2015

Medico Competente e valutazione dei rischi: cosa significa "collaborare"

Come interpretare l'articolo 25 del D.Lgs 81/2008 che prevede che il medico competente "collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi"?

Bologna, 23 Lug - Pubblichiamo un articolo tratto da "Articolo 19" n. **03/2014**, bollettino di informazione e comunicazione per la rete di RLS delle aziende della Provincia di Bologna realizzato dal SIRS (Servizio Informativo per i Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza) con la collaborazione di vari soggetti istituzionali provinciali (Provincia di Bologna, AUSL, INAIL, DPL, organizzazioni sindacali, ...).

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0374] ?#>

Medico Competente e valutazione dei rischi: cosa significa "collaborare"

di Leopoldo Magelli

Come è noto, l'art. 25 del D.Lgs 81/2008 prevede che il medico competente "collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale". Questo articolo prelude a quanto previsto all'art. 29, comma 1, dello stesso Decreto: " Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41 " (il 41 è l'articolo che prevede in quali casi della essere eseguita la sorveglianza sanitaria).

Evidentemente i termini "collabora" e "collaborazione" non risultano completamente chiari, o così almeno ha ritenuto la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, che ha richiesto, tramite l'istituto dell'interpello, cosa si debba in concreto intendere con tali espressioni.

La Commissione per gli Interpelli, in data 27 marzo 2014, si è così pronunciata (Interpello N. 5/2014):

1) Innanzi tutto fa rilevare come l'attività di collaborazione, già prevista nel D.Lgs 626/94 venga estesa ed ampliata dal D.Lgs 81/2008 riguardando anche la programmazione della sorveglianza sanitaria, la formazione e informazione ai lavoratori per la parte di competenza del MC, l'organizzazione del servizio di primo soccorso. Ciò fa assumere al MC un ruolo di maggiore rilevanza nel sistema organizzativo della prevenzione in azienda.

2) Per meglio chiarire tale ruolo, la Commissione riporta anche un passaggio di una sentenza della Corte di Cassazione (n. 1856 del 15 gennaio 2013), che testualmente afferma che al medico competente "non è affatto richiesto l'adempimento di un obbligo

altrui quanto, piuttosto, lo svolgimento del proprio obbligo di collaborazione, espletabile anche mediante l'esauriente sottoposizione al datore di lavoro dei rilievi e delle proposte in materia di valutazione dei rischi che coinvolgono le sue competenze professionali in materia sanitaria. Viene così delimitato l'ambito degli obblighi imposti dalla norma al "medico competente", adempiuti i quali, l'eventuale ulteriore inerzia del datore di lavoro resterebbe imputata a sua esclusiva responsabilità penale.

3) Ne consegue che, anche se la valutazione dei rischi è un obbligo non delegabile del datore di lavoro il MC è obbligato a collaborare, all'effettuazione della valutazione dei rischi, sulla base delle informazioni ricevute dallo stesso datore di lavoro. Le suddette informazioni il MC le riceve, tuttavia, non solo dal datore di lavoro, come previsto dall'art. 18, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, ma le acquisisce anche di sua iniziativa, attraverso l'adempimento degli obblighi sanciti dall'art. 25 del decreto in parola. In particolare il medico competente può dedurre le informazioni attraverso, per esempio, due attività fondamentali, di seguito indicate. Tali attività sono:

- la visita degli ambienti di lavoro: nel corso del sopralluogo il medico competente prende visione del ciclo produttivo, verifica le condizioni correlate ai possibili rischi per la salute presenti nelle specifiche aree, interagisce con il datore di lavoro e/o con l'RSPP, dialoga con i lavoratori e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, laddove presenti
- la sorveglianza sanitaria: elementi utili allo scopo sono forniti dalla cartella sanitaria.

Alla luce di tutte le considerazioni precedenti, la Commissione ritiene che l'obbligo di "collaborazione" vada inteso in maniera attiva, e questo è un passaggio di importanza fondamentale: il MC prima di redigere il protocollo sanitario deve avere una conoscenza dei rischi presenti e per far ciò deve concretamente collaborare alla valutazione dei rischi .

La Commissione precisa anche un altro aspetto di notevole rilevanza: qualora il medico competente sia nominato, dopo la redazione della valutazione dei rischi, subentrando ad un altro medico competente, deve provvedere ad una rivisitazione della valutazione stessa previa acquisizione delle necessarie informazioni da parte del datore di lavoro e previa presa visione dei luoghi di lavoro, per gli aspetti di competenza.

Il parere della Commissione si conclude ricordando che l'eventuale mancata collaborazione del medico competente può essere oggetto di accertamento da parte dell'organo di vigilanza e sottolineando che il datore di lavoro deve richiedere la collaborazione del MC alla valutazione dei rischi sin dall'inizio del processo valutativo, a partire dalla scelta dei metodi da adottare per la valutazione dei vari rischi.

Commissione per gli interpelli - Interpello n. 5/2014 con risposta del 13 marzo 2014 alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri ? Prot. 37/0006232/ MA007.A001 - art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni ? risposta al quesito sulla corretta interpretazione dell'art. 25, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008.



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

www.puntosicuro.it